

CODICE DEONTOLOGICO

PRINCIPI GENERALI

Titolo I

Affidamento ed integrità morale

Art. 1 L'investigatore privato, nell'esercizio dell'attività professionale, deve osservare scrupolosamente le normali regole di correttezza, dignità, sensibilità e alta professionalità, anche fuori dall'ambito lavorativo deve mantenere irreprensibile condotta, posto che nell'esplicare il delicato compito affidatogli dal cliente, l'investigatore non compie solo atti di interesse privato ma anche una precipua funzione sociale di pubblica utilità, affiancandosi, nei casi previsti dalla Legge, alle Forze dell'Ordine.

Art. 2 Assume particolare rilievo il comportamento che l'investigatore deve tenere nei confronti del Cliente: costituisce suo primo dovere quello di informare quest'ultimo su tutte le norme che regolano l'attività investigativa e sulle conseguenze giuridiche derivanti dall'azione svolta dall'operatore, con particolare riferimento alle disposizioni stabilite dalla Legge n. 675/1996.

Art. 3 L'atteggiamento che l'investigatore privato deve tenere nei confronti dei terzi, siano essi privati cittadini o pubbliche autorità, va improntato a criteri di massima disponibilità e di generale rispetto, sempre nei limiti previsti dalle leggi vigenti. Nei confronti degli organi a cui l'investigatore è sottoposto al controllo deve prestare la massima collaborazione sia nel fornire tutti necessari chiarimenti sullo svolgimento dell'attività investigativa, che nel prestare la propria opera nei casi in cui gli viene chiesto un intervento di ausilio per i fini di giustizia.

Art. 4 Il titolare della licenza nonché i suoi collaboratori, previamente segnalati alla Prefettura di competenza, devono sempre assolvere i propri doveri professionali con il massimo scrupolo ed impegno evitando sempre ed in ogni caso di commettere atti limitativi della libertà individuale. In particolare, gli stessi, nell'essere tenuti alla massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell'esercizio dell'attività investigativa, devono provvedere all'osservanza scrupolosa delle disposizioni previste dalla L. 675/1996 concernente la tutela della privacy.

Art. 5 Nel rispetto delle norme di legge e della deontologia professionale, l'investigatore privato deve rappresentare e/o difendere il suo cliente in maniera tale che il suo interesse prevalga sul proprio e su quello di un collega o di terzi in generale; se egli non ritiene di essere in grado di assolvere all'incarico assunto, deve rinunciare espressamente all'incarico.

Titolo II

Segreto Professionale

Art. 6 Dovere fondamentale dell'investigatore, soprattutto in riferimento al rispetto della normativa sulla privacy richiamata all'art. 4, è quello di informare il Cliente sulla segretezza delle informazioni acquisite nei confronti del destinatario dell'investigazione, nei casi in cui è esentato dall'informare quest'ultimo di essere in possesso dei suoi dati personali; nonché di rendere edotto il committente quando lo stesso è esonerato dal richiedere il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati acquisiti.

Art. 7 Indipendentemente dalla corretta e scrupolosa osservanza delle disposizioni stabilite dalla Legge n. 675/1996, i rapporti che deve tenere l'investigatore privato con la stampa, televisiva o giornalistica, devono essere improntati al rispetto ed alla tutela della riservatezza delle notizie acquisite per il tramite del proprio ufficio. In particolare, nei casi rari in cui non è tenuto ad osservare il dovere di segretezza e riservatezza, l'investigatore privato deve, comunque, valutare molto attentamente le conseguenze che possono derivare dalla notizie fornite ai mezzi di comunicazione, mediante il rilascio di dichiarazioni equilibrate e, di certo, mai lesive della dignità professionale di un altro collega o dell'intera categoria.

Art. 8 Ogni forma di pubblicità commerciale è libera, l'investigatore privato può intraprendere ogni iniziativa che ritenga più opportuna per pubblicizzare la propria attività; non sono ammesse né forme di pubblicità fuorviante, volte a reclamizzare prestazioni professionali non rientranti nell'ambito del titolo di polizia rilasciato all'investigatore privato, né forme di pubblicità cd. ingannevole, tali da indurre la Clientela a ritenere possibili prestazioni che non possono essere espletate legittimamente dall'intestatario del titolo di polizia. Ogni abuso sarà perseguito in sede civile e penale ed attraverso l'azione disciplinare così come prevista dal presente codice negli articoli che seguono.

Titolo III

Conferimento ed estinzione del mandato

Art. 9 Il titolare dell'autorizzazione di polizia non può delegare ad altri la direzione dell'attività investigativa; nel caso in cui si avvalga dell'opera di collaboratori deve impartire puntuali direttive ed indicazioni operative al fine del corretto svolgimento delle investigazioni e gli operatori non potranno, per nessun motivo, assumere decisioni o intraprendere iniziative senza l'assenso dell'investigatore privato.

Art. 10 L'investigatore privato può usufruire dell'operato di un collega per lo svolgimento di incarichi particolarmente complessi e previa comunicazione al Committente che deve esprimere il proprio consenso, anche in ordine al compenso per la prestazione effettuata dal collega collaboratore.

Art. 11 L'investigatore, prima di accettare un incarico professionale, deve valutare attentamente se sussistano casi di incompatibilità rispetto ad altri servizi precedentemente assunti; in particolare

deve verificare la sussistenza o meno di conflitti di interessi tra i vari Committenti e se, del caso, rinunciare ad uno degli incarichi conferitigli.

Art. 12 Data la natura di attività di libero professionista, l'investigatore privato deve mantenere una posizione di imparzialità ed indipendenza anche quando aderisce ad organizzazioni societarie od associative aventi natura politica e/o partitica; non può, pertanto, mai farsi condizionare nello svolgimento della sua attività e tanto meno alterare il risultato della prestazione al fine di favorire l'organismo al quale appartiene.

Art. 13 L'investigatore privato, che è tenuto ad ottenere un esplicito mandato dal Committente che tenga soprattutto conto delle disposizioni previste dalla Legge n. 675/1996, deve rinunciare all'incarico quando lo stesso risulta contrario a leggi o regolamenti ovvero comporti l'espletamento di servizi espressamente vietati dalle leggi vigenti ovvero ancora possa ostacolare il normale svolgimento di indagini di polizia giudiziaria.

Art. 14 L'investigatore privato non può accettare l'incarico di un nuovo Cliente se la riservatezza sulle informazioni fornite da un vecchio Cliente rischia di essere violata o quando la conoscenza da parte dell'investigatore degli affari del vecchio Cliente avvantaggerebbe il nuovo.

Art. 15 Le norme di cui sopra sono ugualmente applicabili nel caso di esercizio della professione in forma societaria suscettibile, comunque, di far nascere uno dei conflitti di interessi descritti negli articoli 12, 13 e 14. Art. 16 L'investigatore privato non può utilizzare, per nessun motivo, le notizie acquisite per il tramite del proprio ufficio, meno che mai al fine di trarre per sé o per altri un beneficio diretto od indiretto; la sua posizione deve essere sempre improntata alla massima correttezza e serietà professionale, soprattutto quando la natura delle informazioni in suo possesso è particolarmente delicata.

Titolo IV

Determinazione del compenso

Titolo V

Assicurazione per la responsabilità professionale

Art. 23 Non è obbligatorio ma sicuramente auspicabile che, a garanzia dell'attività esercitata, l'investigatore privato, oltre la cauzione versata alla Prefettura di competenza al momento del rilascio del titolo di polizia, stipuli apposita assicurazione per la propria responsabilità professionale entro i limiti ragionevoli, tenuto conto della natura e della portata dei rischi che si assume nel corso della sua attività.

Titolo VI

Rapporti con la Prefettura e la Questura territorialmente competente

Art. 24 L'investigatore privato deve esplicitare le attività per le quali ha ottenuto espressamente l'autorizzazione di polizia, che è tenuto a rinnovare annualmente, seguendo le direttive impartitegli dalla Prefettura competente territorialmente, attenendosi, altresì, alle leggi vigenti in materia.

Art. 25 L'investigatore privato, titolare della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931, è tenuto a dirigere personalmente l'attività, per la quale risponde nei confronti dei terzi e delle Amministrazioni addette al suo controllo, non potendo in alcun modo delegare nessuno a tali compiti.

Art. 26 L'investigatore privato deve, in particolare, annotare sul registro delle operazioni giornaliere, la cui tenuta è obbligatoria ai sensi dell'art. 135 T.U.L.P.S. e del relativo Regolamento di esecuzione, previamente vidimato dalla Autorità di Polizia competente: A) il nome, la data e luogo di nascita delle persone per le quali gli affari o le operazioni sono compiute. B) la data e la specie delle medesime, l'onorario convenuto e l'esito dell'operazione. C) gli estremi del documento di identità o di altro documento avente valore equipollente.

Art. 27 Costituisce un dovere dell'investigatore prestare la sua opera a favore dell'Autorità di P.S. che ne faccia apposita richiesta, aderendo, altresì, a tutte le istanze dalla stessa rivoltegli anche ai fini del controllo sull'attività dall'investigatore privato.

Art. 28 L'investigatore privato deve, prima di assumere personale addetto alla collaborazione nell'esercizio dell'attività professionale, provvedere a comunicare alla Prefettura territorialmente competente i singoli nominativi, la quale ne prenderà atto.

Art. 29 Il Questore è istituzionalmente preposto al controllo operativo sul corretto esercizio dell'attività dell'investigatore privato, il quale è tenuto a prestare la massima collaborazione nel caso di richieste ed ispezioni di controllo.

Titolo VII

Rapporti tra Investigatori Privati

Art. 30 Lo spirito di colleganza esige un rapporto di fiducia tra gli investigatori privati nell'interesse dei loro Clienti; esso non deve mai porre gli interessi degli investigatori privati in contrasto con quelli di giustizia, soprattutto quando opera nell'esercizio dell'attività investigativa per la difesa penale.

Art. 31 L'investigatore privato riconoscerà come colleghi tutti gli investigatori che hanno ottenuto la prescritta autorizzazione di polizia rilasciata dalla Prefettura di competenza.

Art. 32 Data la natura estremamente delicata dell'attività esercitata dall'investigatore privato, tutte le comunicazioni tra i colleghi sono da considerarsi confidenziali. Ciò significa che l'investigatore privato non rileva le comunicazioni a terzi e non trasmette copia della corrispondenza stessa al suo Cliente; quando tali comunicazioni sono fatte per iscritto devono portare, comunque, la dicitura "confidenziale".

Art. 33 Nel caso in cui il destinatario non sia in grado di dare alla corrispondenza il carattere "confidenziale" sarà tenuto a rinviarla al mittente senza rivelarne il contenuto.

Art. 34 L'investigatore privato non può richiedere un compenso o quant'altro ad un suo collega né ad un terzo né accettare un onorario per avere indirizzato o raccomandato un cliente.

Art. 35 L'investigatore privato non può, altresì, versare ad alcuno un compenso o quant'altro quale contropartita per la presentazione di un cliente.

Art. 36 L'investigatore privato non può assumere un incarico investigativo od informativo se è a conoscenza del fatto che il potenziale cliente è già assistito professionalmente da un collega, a meno che il committente (cliente) non lo sollevi espressamente da tale obbligo nel mandato ovvero che il collega comunichi di aver rinunciato al servizio.

Art. 37 L'investigatore privato nel caso in cui sostituisce un collega in un servizio investigativo od informativo, deve previamente dare comunicazione a quest'ultimo ed essersi assicurato che sono state prese tutte le disposizioni necessarie per il regolamento delle spese e dei compensi dovuti al sostituito. Questo obbligo non rende, tuttavia, l'investigatore privato responsabile per il pagamento del compenso al suo predecessore.

Art. 38 Se debbono essere effettuati dei servizi urgenti nell'interesse del Cliente, prima che possano essere espletate le formalità previste dall'art. 37, l'investigatore privato ha il potere-dovere di farlo a condizione però d'informare immediatamente il collega che egli ha sostituito.

Art. 39 L'investigatore privato incaricato di affiancarsi ad un collega in un determinato servizio deve informare quest'ultimo.